



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 02/08/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 10 luglio 2012, n. 41

Aggiornamento, per modifica non sostanziale dell'impianto, della Determinazione Dirigenziale n. 193 del 26 maggio 2010 del Servizio Ecologia - Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata a "BARILLA G. e R. Fratelli SpA" con stabilimento in Foggia alla Zona Industriale Incoronata SS16 Km 684+300 con codice attività IPPC 6.4 b - All. I al D.Lgs. 152/06 - Fascicolo 70MOD2.

L'anno 2012 addì 10 del mese di luglio in Modugno (Ba), presso il Servizio Rischio Industriale

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui è cessato l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia e contestualmente lo stesso è stato istituito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 10 del 26/07/2011 di "Organizzazione del Servizio Rischio Industriale e delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 20 del 14 dicembre 2011 “Ulteriori disposizioni organizzative del Servizio Rischio Industriale e dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45”

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 21 del 19 marzo 2012 “Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, disposizioni organizzative ai sensi della L.R. n. 10/2007, art.45”

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario di Alta Professionalità “Autorizzazione Integrata Ambientale”,

visto il D.lgs. 59/2005: “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all’allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Vista l’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in favore del Gestore “BARILLA G. e R. Fratelli SpA” con stabilimento in Foggia alla Zona Industriale Incoronata SS16 Km 684+300 con Determinazione Dirigenziale n. 193 del 26 maggio 2010 del Servizio Ecologia;

Vista la nota, prot. 12320 del 22 settembre 2010, con cui veniva consentita al Gestore la realizzazione della modifica non sostanziale consistente nell’inserimento di un nuovo impianto di aspirazione polveri sulla linea di produzione pasta corta 21 con conseguente generazione di 2 nuovi punti di emissione E123A e E123B.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre

2006”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., alla parte seconda Titolo III-BIS “ Autorizzazione Integrata Ambientale”, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. all’art. 29-nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che Il Gestore comunica all’Autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

- Con nota, acquisita al prot. 1169 del 07 ottobre 2011, il Gestore “BARILLA G. e R. Fratelli Società per Azioni” comunicava le modifiche progettate dell’impianto per la successiva valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale da parte dell’Autorità competente producendo la seguente documentazione tecnica:
  1. Relazione tecnica con illustrazione della modifica da attuare
  2. Tabella Quadro Riassuntivo delle Emissioni originario del provvedimento autorizzativo AIA n°193 del 26/05/2010
  3. Tabella indicante il nuovo STATUS delle emissioni in atmosfera: Quadro Riepilogativo delle emissioni Rev. 1.
  4. Nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo Emissioni in Atmosfera
  5. Planimetria Ubicazione Camini di Espulsione Pastificio FG1
  6. Planimetria Ubicazione Camini di Espulsione Pastificio FG2
  7. Allegato tecnico aggiornato “Scheda E” già incluso nella istanza originaria di richiesta A.I.A., contenente i dati Tecnici di emissione dei singoli Camini (Tab. E1, Tab. E2, Tab. E3, Tab.E4, Tab. E5, Tab. E6, Tab.E7)
- Con nota, prot. 1217 del 12/10/2011, il Servizio Rischio Industriale chiedeva all’Ufficio VIA della Provincia di Foggia il parere endoprocedimentale ai sensi della DGR 648/2011;

Considerato che:

- La Provincia di Foggia non ha espresso il proprio parere endoprocedimentale, previsto dalla DGR 648/2011, già richiesto con nota prot.1217 del 12/10/2011;
- Per lo stabilimento della “BARILLA G. e R. Fratelli Società per Azioni” ubicato in Foggia alla Zona Industriale Incoronata SS16 Km 684+300 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 193/2010;
- La modifica proposta dal Gestore, complessivamente consistente in:
  - a) alcune migliorie funzionali della linea 7 che hanno richiesto l’introduzione di n° 2 nuovi camini E202

ed E203.

b) realizzazione nuovo Camino E207 per l'espulsione gas combusti della caldaia da 300 kW della "Centrale Termica Ditte Esterne" adibita a riscaldamento ambiente e produzione acqua calda sanitaria per spogliatoi e servizi ditte Appaltatrici di stabilimento.

c) Unificazione Espulsioni dai filtri di depolveramento aria proveniente dai Sili di stoccaggio semole di FG1: eliminazione dei camini E16, E17, E18, E75 convogliati nel nuovo camino denominato E201.

d) Unificazione Espulsioni dai filtri di depolveramento aria proveniente dai Sili di stoccaggio semole di FG2: eliminazione dei camini E78, E79, E81, E121 convogliati nel nuovo Camino denominato E204.

e) Eliminazione definitiva del camino E80.

f) Eliminazione definitiva del camino E118.

g) Unificazione Espulsioni dai filtri di depolveramento aria proveniente dalla linea 21 di FG1: eliminazione dei camini E122A, E122B, convogliati nel nuovo Camino denominato E205.

h) Unificazione Espulsioni dai filtri di depolveramento aria proveniente dalla linea 21 di FG1: eliminazione dei camini E123A, E123B, convogliati nel nuovo Camino denominato E206.

risulta di carattere non sostanziale in quanto:

? Non sono previste modifiche del processo produttivo che comportino aumento della capacità produttiva, modifiche all'impianto dovute alla modifica apportata in termini di variazione in superficie, volume, tipologia prodotto, stoccaggio materie prime ed ausiliarie utilizzate, energia, dismissione impianto ecc.

? Il numero complessivo delle emissioni in atmosfera si riduce rispetto al quadro emissivo, già autorizzato con AIA rilasciata con D.D. 193/2010, passando da 92 a 85 punti;

? La modifica proposta risulta attuativa della prescrizione, impartita con l'AIA rilasciata con D.D. 193/2010, nella parte in cui (paragrafo "Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera") veniva richiesto al Gestore di effettuare uno studio specifico per la riduzione del numero di camini;

? La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, l'Alta Professionalità propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di qualificare non sostanziali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGR 648/2011, le seguenti modifiche:

- 1) Introduzione di 2 nuovi punti di emissione in atmosfera identificati con le sigle E202 ed E203;
- 2) Introduzione della nuova emissione in atmosfera, con sigla E207, per l'espulsione gas combusti della caldaia da 300 kW della "Centrale Termica Ditte Esterne" adibita a riscaldamento ambiente e produzione acqua calda sanitaria per spogliatoi e servizi ditte Appaltatrici di stabilimento;
- 3) Unificazione emissioni derivanti dai filtri di depolveramento aria proveniente dai sili di stoccaggio semole di FG1: eliminazione delle emissioni di cui alle sigle E16, E17, E18, E75 con convogliamento nel nuovo punto di emissione denominato E201.
- 4) Unificazione emissioni derivanti dai filtri di depolveramento aria proveniente dai sili di stoccaggio semole di FG2: eliminazione delle emissioni di cui alle sigle E78, E79, E81, E121 con convogliamento nel nuovo punto di emissione denominato E204.
- 5) Eliminazione definitiva del punto di emissione in atmosfera di cui alla sigla E80.
- 6) Eliminazione definitiva del punto di emissione in atmosfera di cui alla sigla E118.
- 7) Unificazione emissioni derivanti dai filtri di depolveramento aria proveniente dalla linea 21 di FG1: eliminazione delle emissioni di cui alle sigle E122A, E122B, con convogliamento nel nuovo punto di emissione denominato E205.
- 8) Unificazione emissioni derivanti dai filtri di depolveramento aria proveniente dalla linea 21 di FG1: eliminazione dei camini E123A, E123B, con convogliamento nel nuovo punto di emissione denominato E206.

di stabilire che:

? Per i nuovi punti di emissione in atmosfera E201, E202, E203, E204, E205, E206 ed E207 dovrà essere comunicata a Regione Puglia Servizio Rischio Industriale ed ARPA DAP Foggia, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto e dovranno essere trasmessi entro 15 giorni da quest'ultima i certificati d'analisi relativi alle emissioni dei primi 10 giorni ad ARPA Puglia DAP Foggia, alla ASL di Foggia, al Comune di Foggia, alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia Servizio Rischio Industriale;

? Il nuovo quadro emissivo autorizzato, in sostituzione di quanto riportato nella Determina Dirigenziale n. 193 del 26/05/2010; diventa:

? Il Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 193 del 26 maggio 2010, viene sostituito limitatamente alla scheda "aria" dalla scheda allegata al presente provvedimento;

? il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

? il presente provvedimento integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 193 del 26 maggio 2010;

? Per ogni eventuale modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali"

? per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "BARILLA G. e R. Fratelli SpA" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli

? sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 193 del 26 maggio 2010 e non in contrasto con il presente provvedimento.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "BARILLA G.

e R. Fratelli SpA” con sede legale in via Mantova, 166 - 43122 PARMA e stabilimento ubicato in Foggia Z.I. Incoronata SS 16 km 684+300;

di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Foggia, al Comune di Foggia, all'ARPA Puglia, Dipartimento Provinciale di Foggia, alla ASL competente per territorio, ai Servizi Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche, Ecologia;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Alta Professionalità AIA  
Ing. Paolo Garofoli

Il Dirigente del Servizio Rischio Industriale  
Ing. Giuseppe Tedeschi

---